

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 17 OTTOBRE 2018

Oggetto: Liquidazione onorario Avv. Gaetano Armao Legale della preesistente Camera di Commercio di Catania nel contenzioso innanzi al TAR Sicilia Sez. Catania avverso l'Assessorato Cooperazione Palermo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Con Determinazione Presidenziale n. 91 del 27 marzo 2003 la preesistente Camera di Commercio di Catania diede incarico all'avv. Gaetano Armao di proporre ricorso al TAR Sicilia Sez. di Catania avverso la nota dell'Assessorato Regionale Cooperazione C.A.P. n. 205 del 5 febbraio 2003 con la quale l'Organo Regionale approvava il bilancio di previsione 2003 dell'Ente Camerale soltanto dal punto di vista tecnico-contabile in quanto riteneva di reiterare le motivazioni espresse nella precedente nota n. 1879 del 13 novembre 2002 con la quale contestava la presunta illegittimità della nomina del Segretario Generale „a scavalco“ operato allora dalla Camera. Avverso quest'ultima nota Assessoriale, la Camera di Commercio di Catania aveva già dato incarico all'avv. Armao di proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per la tutela della legittimità della scelta effettuata.

Richiamata la nota dell'avv. Armao del 22 ottobre 2008 con la quale comunicava che il Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso alla Camera di Catania contro l'Assessorato Cooperazione C.A.P. era stato deciso con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 luglio 2008 n. 460 che lo aveva dichiarato inammissibile in quanto gli atti impugnati non sono stati ritenuti definitivi e pertanto carenti di contenuto provvedimento. Il legale, essendo stato promosso il ricorso in parola a titolo cautelativo, in attesa delle determinazioni dell'Assessorato Regionale che non sono state mai adottate e atteso il trascorso lasso di tempo proponeva di non protrarre ulteriormente il contenzioso. Nella stessa nota il legale, in ordine al ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania III (R.G. n. 1537/03), proposto dalla Camera di Catania contro l'Assessorato Regionale Cooperazione C.A.P. per l'annullamento dei provvedimenti emanati da quest'ultimo il 13 novembre 2002 e il 5 novembre 2003 comunicava che lo stesso in occasione dell'udienza di trattazione di merito era stato sospeso con ordinanza del 10 aprile 2008 n. 180 attesa la pendenza del Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Lo scrivente in data 18 novembre 2008 riscontrava la citata nota dell'avv. Armao concordando con il legale di non protrarre oltre sia il Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana che il Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania III (R.G. n. 1537/03).

Viste le note dell'avv. Armao del 26 marzo 2018, del 5 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2018 con le quali ha trasmesso documentazione inerente il contenzioso in parola innanzi al TAR e parcella proforma a saldo per l'attività di assistenza in detto giudizio per l'importo onnicomprensivo di €

10.213, 84.

Accertata dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

Visto il D.P.R. 254/2005;

D E T E R M I N A

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare all'avv. Gaetano Armao la parcella Prfrm n. 32/2018 del 26 marzo 2018 a saldo per attività di assistenza nel giudizio innanzi al Tribunale Regionale della Sicilia Sez. Catania, specificato in premessa, per l'importo onnicomprensivo di € 10.213,84.

Di imputare la superiore somma al conto di costo 261001 fondo spese future del bilancio camerale.

SEGRETERIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro